

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1970

Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonchè alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale del Provveditorato generale dello Stato operante nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato con funzioni di vigilanza e di controllo sulle fabbricazioni delle carte da avvalorare, sulla produzione delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni, è costretto, dalla natura dei servizi svolti, ad adeguare il proprio orario di lavoro a quello del personale di tale Istituto.

Si pone, così, il problema di far coincidere l'orario di lavoro del personale statale con quello del personale del Poligrafico, che si differenzia dal primo essendo fissato dai contratti collettivi di lavoro. Aggiungasi che spesso le prestazioni di lavoro del personale del Poligrafico vengono integrate con lo straordinario per necessità della produzione.

A ciò si provvede con il primo comma dell'unito disegno di legge il quale consente che il personale statale possa superare, quando occorra, i limiti mensili del lavoro straor-

dinario stabiliti dalla legge 5 dicembre 1964, n. 268, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 363, come, del resto, previsto per i dipendenti delle aziende autonome statali.

Il personale anzidetto, costituito attualmente di circa 120 unità, è costretto ad affrontare disagi particolari, non riscontrabili nella generalità degli uffici statali, sia per gli orari speciali che è costretto ad osservare, sia per il particolare ambiente in cui è chiamato ad operare.

Si è ritenuto, pertanto, anche a seguito di premure da parte delle rappresentanze sindacali di categoria, di dare un riconoscimento a tali disagi e di compensarli aumentando la misura dell'indennità corrisposta in base al secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e differenziandola a seconda che il lavoro si svolga o meno nelle officine e nei magazzini nei

quali sono riscontrabili particolari rischi professionali.

Va, del resto, tenuto presente che l'attuale indennità è rimasta invariata dal 1962.

La spesa complessiva per l'aggiornamento della indennità si aggira intorno a lire 25.000.000 annue.

Le norme oggetto del presente disegno di legge entreranno in vigore il 1° gennaio 1970.

Per la relativa copertura si procede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 3523 « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1970 relativo alla voce « istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi » (elenco 5, tabella Tesoro).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

La misura dell'indennità spettante in base al citato secondo comma è stabilita, per ogni giornata effettiva di lavoro, in lire 1.000 per i capi degli uffici ed in lire 700 per gli altri dipendenti ed è maggiorata di lire 600 giornaliera soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni in ragione d'anno, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.